



TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROT. 1007

Catanzaro, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE

visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA";

rilevato che l'art. 1 del suddetto decreto dispone che «*a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*»;

ritenuto opportuno fornire indicazioni di massima sulle modalità organizzative che la sezione è orientata ad adottare nel periodo di sospensione;

ritenuto che la disposizione citata vada letta in conformità alla sua *ratio*, che è quella di contenere il più possibile gli assembramenti e gli spostamenti, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto;

che pertanto tutte le eccezioni contemplate dall'articolo 2, comma 2, lettera g) devono essere lette, quantomeno nell'attuale fase, in senso letterale e stretto;

sentiti i giudici della sezione;

DISPONE

- tutte le udienze monocratiche e collegiali della prima sezione civile - ivi compresi i settori lavoro e previdenza, esecuzione, protezione internazionale e volontaria giurisdizione - in calendario **dal 9 al 22 marzo 2020**, sono rinviate d'ufficio a una data successiva al 22 marzo, che i giudici provvederanno a indicare alle rispettive cancellerie ai fini della comunicazione alle parti;

- fanno eccezione, e quindi saranno regolarmente tenute, le udienze nei procedimenti contemplati dall'articolo 2, comma 2, lettera g) D.L. n. 11/2020, ovvero:

1. cause relative ad **alimenti o ad obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità: le nozioni di "*alimenti*" e di "*obbligazioni alimentari*" saranno intese in senso stretto, e dunque non comprensivo delle cause in cui si controverta di assegni di mantenimento o divorzili, la cui trattazione potrà eventualmente avvenire, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'ultima parte della disposizione, vale a dire previa dichiarazione di urgenza (v. successivo punto 9);
2. procedimenti **cautelari** aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali della persona** [es: cautelari ordinari e di lavoro ove si prospetti un danno imminente e irreparabile alla salute];

3. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità** incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
4. procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (**trattamenti sanitari obbligatori**);
5. procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (**interruzione della gravidanza** di donna minore o incapace);
6. procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
7. procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea: non sono ricompresi nell'eccezione le udienze nei procedimenti ex art. 3 co. 3 *bis* e 35 *bis* D.lvo n. 25/2008, che dunque sono rinviati d'ufficio;
8. procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (**inibitorie in appello**);
9. **procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**: l'ipotesi può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni evidenziate dalle parti, dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio a interessi di rango primario equivalenti a quelli per i quali la norma espressamente esclude la sospensione [a mero titolo esemplificativo: procedimenti di separazione, divorzio o affidamento di figli naturali in cui manchi del tutto una regolamentazione, quantunque provvisoria, o venga chiesta una modifica indifferibile e urgente, il cui ritardo possa in concreto esporre a grave pregiudizio una delle parti o la prole]; in tali casi, **la dichiarazione di urgenza è fatta, su istanza di parte**, per i procedimenti pendenti, con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio, e per i procedimenti introdotti nel periodo dal 9 al 22 marzo, dal capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso.

Si comunichi a tutti i giudici della sezione, alle cancellerie, al presidente del tribunale e, per conoscenza, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

Catanzaro, 9.3.2020

IL PRESIDENTE DI SEZ.

Eto Antonio Giglio